

Oggetto: Parere in merito alla realizzazione di un serbatoio per acqua potabile in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV. (Rif. prot. int. n. 149).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta prot. PG.2017.0531627 del 19/07/2017 del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, di esprimere un parere in merito alla realizzazione di un serbatoio per acqua potabile in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Il quesito del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS), nel riassumere la richiesta di parere a sua volta ricevuta dal Progettista, pone il seguente interrogativo: *“il serbatoio per acqua potabile in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV è da ritenersi una costruzione ordinaria oppure rientra nelle previsioni del cap. 4.6 “Costruzioni di altri materiali” delle NTC08 la cui realizzazione richiede la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP., fermo restando le disposizioni del D.lgs. n.106 del 16/06/2017 e del Regolamento EU n.305/2011 sui prodotti e materiali da costruzione?”.*

Considerato

Dalla nota (richiesta di parere) trasmessa dal Progettista al SGSS si evince che *il serbatoio in oggetto, secondo la DGR 1661/2009, risulta essere un’opera infrastrutturale rientrante nelle “categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile”,* conseguentemente soggetto ad autorizzazione sismica preventiva.

La stessa nota sottolinea che, secondo il par. 4.6 delle NTC-08, *il materiale utilizzato per il serbatoio in questione non è trattato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e quindi risulta necessaria l’autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.* La nota evidenzia altresì che *il medesimo quesito è già stato posto direttamente al Servizio Tecnico Centrale (...) senza aver però avuto riscontro.*

Il CTS ha già espresso, in passato, pareri in merito all’applicazione delle disposizioni del par. 4.6 delle NTC (si veda, ad es., il *“Parere in merito all’uso di materiali non esplicitamente trattati nelle NTC-2008 ma per i quali esiste una normativa di comprovata validità”* Rif. n. 24 espresso dal Comitato nella seduta del 28 marzo 2011), evidenziando le possibilità offerte da normative di comprovata validità anche per materiali non espressamente e direttamente trattati dalle NTC-08.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all’unanimità dei presenti

è del parere

che l’individuazione di eventuali percorsi procedurali diversi da quello delineato dal par. 4.6 delle NTC-08 spetti al Progettista (con adeguata motivazione che sarà valutata dalla Struttura Competente in Materia Sismica) o al Servizio Tecnico Centrale, avendo già ad esso, lo stesso Progettista, posto il quesito. Si intende,

inoltre, che i prodotti da costruzione dovranno rispettare le prescrizioni del Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 106 e, più in generale, i principi fondamentali sanciti nel par. 2.1 delle NTC-08 (validi anche per “*componenti, sistemi e prodotti, edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale*”).

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

